

IL TRIBUNALE FEDERALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI

composto da:

Prof. Avv. Pierfrancesco BRUNO - Presidente

Avv. Valerio CIONI - Componente

Avv. Andrea GIUGNI - Componente supplente

riunitosi il giorno 23 del mese di settembre 2020 alle ore 10.00 e segg. in modalità promiscua (presso gli uffici federali e telematicamente) per decidere in ordine al ricorso proposto, ex art. 33-bis del Regolamento Organico, dalla **A.S.D. Viareggio Hockey** (codice federale di affiliazione n° 0538) il 15 settembre 2020, nei confronti dei provvedimenti di:

- convocazione ex art. 20 lettera a) dello Statuto Federale della Assemblea Generale per il 15 novembre 2020;
- assegnazione dei voti da esprimere in seno ad essa, calcolati sulla base delle classifiche di settore dell'ultima stagione sportiva completata e redatte in base all'articolo 23 dello Statuto Federale,

premessò che

- in data 15 settembre 2020 è pervenuta presso l'indirizzo P.E.C. della Federazione gs@pec.fisr.it la comunicazione avente a oggetto «ricorso ex art. 33 bis Regolamento Organico» proveniente dall'indirizzo P.E.C. spvgroup@pec.it riferibile alla ricorrente e a firma del Presidente e legale rappresentante, Claudio Bicicchi, con allegato «Ricorso ex art. 33 bis Regolamento Organico avverso la convocazione di Assemblea Federale del 10/09/2020»;
- la ricorrente lamenta, in particolare, l'inosservanza e la palese violazione dell'art. 20 dello Statuto Federale, rilevando come tale disposizione regolamentare imponga che i voti necessari a esercitare i diritti di elettorato attivo nel contesto dell'Assemblea Generale debbano essere assegnati dai competenti organi federali alle Associazioni e alle Società affiliate, con riferimento all'attività sportiva svolta nei 12 mesi

antecedenti la sua data di svolgimento e, dunque, per quanto concerne la tornata elettorale *in itinere*, con riferimento alla stagione agonistica 2019/20 anziché, come stabilito nel provvedimento impugnato, alla «*ultima stagione sportiva regolarmente conclusa*», ivi convenzionalmente indicata come quella disputata negli anni 2018-19;

considerato che, in via preliminare,

vanno affrontate le questioni relative all'**ammissibilità del ricorso**:

- quanto alla **legittimazione attiva**, l'impugnazione risulta proposta dal Presidente e legale rappresentante dell'Ente, legittimamente dotato del relativo *jus postulandi*;
- per quanto attiene al **profilo formale**, le disposizioni regolamentari in materia, improntate al *favor impugnationis*, non prescrivono specifici adempimenti sacramentali ai fini della sua ricevibilità;
- il ricorso risulta, inoltre, **tempestivo**, in quanto pervenuto il 15 settembre 2020 e, dunque, entro il termine perentorio di 7 giorni dall'ostensione della tabella contenente il computo dei voti assegnati, che risulta pubblicata (contestualmente alla convocazione dell'Assemblea) il 10 settembre 2020;
- per quanto attiene al **petitum**, la ricorrente chiede «*l'annullamento della Convocazione di Assemblea Federale del 10/9/2020 per errata attribuzione dei voti in palese contrasto con il dettato di cui all'art. 20 lett. a) dello Statuto Federale*» senza, peraltro, specificare la quantità dei voti reclamati, il metodo di calcolo che, a tal fine, propone di adottare, né precisare se il computo degli stessi parametrato sulla base dei diritti sportivi maturati dalla Società nella stagione agonistica 2019-20 risulti a lei più favorevole rispetto a quello derivante dalla contabilizzazione dell'attività sportiva svolta nella stagione precedente;
 - tali limiti formali della doglianza non appaiono, tuttavia, tali da comportarne, di per sé, l'inammissibilità, posto che la norma di riferimento (art. 33-bis R.O.) non onera il ricorrente di indicare specificamente il *petitum*, ma solo a enunciare la *causa petendi* posta a fondamento della domanda, di fatto configurando il ricorso in materia di attribuzione dei diritti di elettorato attivo alla stregua di un gravame;
 - più complessa appare, invece, sempre in relazione alla domanda dispiegata, la ricevibilità della presente impugnazione con riferimento al richiesto annullamento della convocazione della Assemblea Generale fissata per il 15 novembre 2020;

- o si consideri, in proposito, che lo strumento a tal fine adottato (ricorso ex art. 33-bis R.O.), testualmente permette solo la «*impugnazione della tabella dei voti*»;
- o ciò ovviamente non significa che il ricorrente sia inibito, come nel caso di specie, nel contestare le premesse giuridiche e/o fattuali di un provvedimento presupposto alla redazione di dette tabelle, da cui eventualmente derivi, nella sua prospettazione critica, il computo (asseritamente erroneo) dei voti consiliari con esse assegnati;
- o un simile doglianza è ammissibile, tuttavia, solo in chiave d'interesse e, dunque, nella sola misura in cui sia finalizzata a confutare le risultanze numeriche espresse dalle tabelle, ma non allo scopo di invalidare il provvedimento presupposto (convocazione della Assemblea), obiettivo che, semmai, avrebbe dovuto essere perseguito attraverso strumenti giuridici diversi dal ricorso ex art. 33-bis R.O.;
- o ancorché nella vicenda che ci occupa i due provvedimenti siano stati diramati contestualmente, la convocazione dell'Assemblea Generale e la composizione delle tabelle sono provvedimenti ontologicamente diversi, rispettivamente disciplinati dal 1° e dal 2° (la convocazione) e dal 3° e 4° comma (le tabelle) dell'art. 33 R.O. e, a volerne correttamente descriverne le relazioni, la validità del primo non può essere giuridicamente condizionata, come invece sembra presupporre il ricorrente ¹, dall'eventuale errata redazione delle seconde, e ciò a prescindere dal fatto che dipenda dalla scorretta metodologia utilizzata o da un errore materiale nel loro computo;
- o esula, in conclusione, dalla competenza di questo Tribunale, adito ex art. 33-bis del R.O., la possibilità di pronunciarsi in ordine alla richiesta di «*annullamento della Convocazione di Assemblea Generale*», e la relativa domanda va, di conseguenza, dichiarata inammissibile,

ritenuto, nel merito, che

il ricorso proposto in relazione al capo concernente l'erroneo computo delle preferenze assegnate alla A.S.D. Viareggio Hockey appare infondato perché:

¹ Come già rimarcato in premessa, la società ricorrente chiede testualmente «*l'annullamento della Convocazione di Assemblea Federale del 10/9/2020 per errata attribuzione dei voti*» assegnati con le tabelle.

- sostiene la ricorrente che, in violazione dell'art. 20, lett. a) dello Statuto Federale, gli organi federali avrebbero arbitrariamente stabilito di computare i voti assegnati ad Associazioni e Società affiliate nel quadro della presente tornata elettorale sulla base dei diritti sportivi consolidatisi nella stagione precedente (2018-19) anziché con riferimento a quelli maturati nella prima parte di quella in corso (2019-20) ²;
- a tale proposito il Tribunale rileva come, in data 5 agosto 2020, il 276° Consiglio Nazionale del CONI abbia deliberato - all'unanimità e in via eccezionale - che, ai fini delle preferenze elettorali da esprimere nelle Assemblee Elettive federali non ancora convocate entro quella data e programmate entro il 15 marzo 2021:
 - debbano essere riconosciuti i voti di base alle affiliate che avessero maturato un'anzianità di almeno 12 mesi prima della data di celebrazione dell'assemblea elettiva, a condizione che avessero effettivamente svolto l'attività sportiva prevista dai programmi federali in almeno una delle stagioni sportive precedenti lo svolgimento delle Assemblee (stagioni sportive 2018/2019 - 2019 e/o 2019/2020 -2020 e/o 2020/2021 -2021, a seconda della data di convocazione dell'assemblea);
 - i voti plurimi debbano essere attribuiti, sempre nel rispetto degli statuti, con riferimento ai risultati conseguiti nell'edizione delle competizioni e/o dei campionati svolti regolarmente e/o dichiarati conclusi almeno 60 gg. prima della data di celebrazione delle rispettive assemblee elettive;
- il provvedimento in virtù del quale gli organi federali, doverosamente derogando alla disposizione di cui all'art. 20 dello Statuto Federale in considerazione delle eccezionali limitazioni imposte alle attività agonistiche dall'emergenza epidemiologica tuttora *in itinere*, hanno stabilito che l'assegnazione dei voti (di base e plurimi) da spendere in seno all'Assemblea Generale debba computarsi in base all'attività agonistica svolta nella stagione 2018-19, si conforma, pertanto, a tale determinazione che, oltre ad essere automaticamente applicabile presso tutte le Federazioni affiliate in virtù della posizione sovraordinata del CONI, risulta comunque ineludibile per tutti i componenti della compagine federale in applicazione dell'art. 7 (Doveri degli affiliati), lettera a) dello Statuto Federale, in virtù del quale «*Gli Affiliati hanno il dovere di: a) osservare le*

² È opportuno, in tale prospettiva, precisare che, nel corso dell'attuale stagione agonistica 2019-20, quasi tutti i campionati sono stati interrotti prematuramente a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, senza assegnazione dei relativi titoli e riconoscimenti.

disposizioni del CONI, il presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli Organi Federali»;

- non avendo la Società ricorrente indicato il *quantum* delle preferenze di cui si ritiene effettivamente titolare, né la modalità di effettuazione del computo che intende sollecitare (e ciò sia con riferimento alla stagione agonistica 2018-19 che a quella vigente), né ha fornito, ex art. 33-bis R.O., «*elementi utili ai fini della decisione*», il Tribunale ritiene che le preferenze attribuite alla Società ricorrente siano state rettamente computate, con riferimento alla stagione 2018-19, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 23 dello Statuto Federale,

P.Q.M.

il Tribunale Federale della Federazione Italiana Sport Rotellistici, come in epigrafe composto:

- **dichiara inammissibile il ricorso** proposto dall'A.S.D. Viareggio Hockey limitatamente al capo dell'impugnazione concernente la richiesta di annullamento della Convocazione della Assemblea Generale per il 15 novembre 2020;
- **respinge il ricorso** con riferimento al capo concernente il computo dei voti assegnatigli ex art. 23 dello Statuto Federale;
- manda alla Segreteria affinché:
 - ✓ comunichi senza ritardo il contenuto della presente decisione alla Società ricorrente e all'Ufficio del Procuratore Federale;
 - ✓ provveda alla sua pubblicazione nel sito della Federazione nonché agli eventuali ulteriori adempimenti presso i competenti Organi Federali.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

Prof. Avv. Pierfrancesco BRUNO - Presidente

Avv. Valerio CIONI - Componente

Avv. Andrea GIUGNI - Componente supplente